2.2.2. Articolo 2, par. 4, lettera b)

Il Comitato fa notare che sono previste troppe eccezioni al termine « scarico ».

2.2.3. Articolo 27

Il Comitato mette in guardia dalle eccezioni previste nel caso della salvaguardia di talune libertà: ciò non dovrebbe rimettere in questione il senso stesso della Convenzione.

2.2.4. Allegati

Il Comitato si compiace che gli Allegati siano stati redatti in modo molto più chiaro e preciso che quelli della Convenzione del 1974. Il Comitato si aspetta che la Commissione di Helsinki continui a completare in maniera mirata la registrazione degli aspetti tecnici negli Allegati.

Bruxelles, 24 novembre 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi [1]

(94/C 34/03)

Il Consiglio, in data 28 settembre 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Beltrami, in data 9 novembre 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 24 novembre 1993, nel corso della 310ª sessione plenaria il seguente parere.

1. Il Comitato prende atto che obiettivo della proposta in esame è di rivedere la definizione di « rifiuti pericolosi » e modificare la data di applicazione della Direttiva 91/689/CEE e di abrogazione della Direttiva 78/319/CEE, in modo da evitare un vuoto giuridico in un settore chiave per la protezione dell'uomo e dell'ambiente.

2. Il Comitato accetta la proposta della Commissione sulla base delle motivazioni da essa presentate.

2.1. Reputa infatti che sia di difficile attuazione l'elaborazione di un elenco definitivo, completo e vincolante dei « rifiuti pericolosi », come precedentemente previsto nella Direttiva 91/689/CEE, in quanto la caratteristica di pericolosità dipende fra l'altro dalla concentrazione dei componenti pericolosi e/o da specifiche condizioni.

3. È d'accordo quindi di modificare la definizione di « rifiuti pericolosi » facendo riferimento diretto alla loro categoria (allegato I), ai costituenti che li rendono pericolosi (allegato II), nonché alle caratteristiche di pericolo (allegato III). Era questo del resto il senso della proposta originaria della Commissione 88/C 295/05 che il Comitato economico e sociale aveva approvato nel suo parere [2].

4. Così facendo in effetti si crea un quadro di riferimento più ampio ed efficace ai fini della protezione dell'uomo e dell'ambiente e si contribuisce ad una

[1] GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 16.

[2] GU n. C 56 del 6. 3. 1989.

migliore armonizzazione della normativa degli Stati membri per la gestione dei « rifiuti pericolosi ».

5. Il Comitato prende nota che sulla base della nuova definizione verrà stabilito un elenco comunitario di rifiuti pericolosi, vincolante ma aperto, che permetterà l'inserimento di nuove voci sulla base dell'esame delle notifiche che presenteranno successivamente gli Stati membri.

5.1. A questo proposito chiede che il nesso tra la definizione quadro e la lista dei rifiuti pericolosi venga chiaramente fissato in una revisione dell'Articolo 1 (4).

6. Il Comitato prende nota altresì che le modifiche proposte impongono il rinvio di un anno (dal 12 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994) della data di applicazione della Direttiva 91/689/CEE e di abrogazione della Direttiva 78/319/CEE.

6.1. Richiede comunque, ai fini dell'efficace e tempestiva applicazione della direttiva, che il nuovo elenco di rifiuti pericolosi venga approntato entro il primo semestre del 1994.

Bruxelles, 24 novembre 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che modifica la Decisione del Consiglio n. 89/286/CEE concernente l'applicazione a livello comunitario della fase principale del programma strategico per l'innovazione ed il trasferimento di tecnologie (1989-1993) (Programma Sprint) [1]

(94/C 34/04)

Il Consiglio, in data 20 luglio 1993, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Nierhaus, in data 3 novembre 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 24 novembre 1993, nel corso della 310ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. La Commissione ha presentato nel 1989 un programma strategico per l'innovazione ed il trasferimento di tecnologie (Programma Sprint) volto al sostegno dell'innovazione e del trasferimento di tecnologie tra le imprese e gli intermediari tecnologici nella Comunità.

1.2. Un punto saliente essenziale del programma Sprint consisteva nel miglioramento della capacità delle piccole e medie imprese di far proprie ed utilizzare le nuove tecnologie, settore nel quale le misure comunitarie avrebbero dovuto integrare gli sforzi nazionali e regionali.

1.3. Il Comitato ha adottato il 23 novembre 1988 un parere in cui si esprimeva in favore della fase principale di Sprint, prevista per il periodo dal 1989 al 1993. Il Consiglio, in data 17 aprile 1989, ha deciso la realizzazione del programma Sprint.

1.4. La Commissione ha presentato il 5 luglio 1993 una proposta di modifica della succitata decisione del Consiglio, allo scopo di prorogare d'un anno la durata della fase principale del programma Sprint.

[1] GU n. C 200 del 24. 7. 1993, pag. 7.